
**REGIONE
PIEMONTE**

**PROVINCIA DI
ASTI**

**COMUNE DI
TONCO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 28.07.2006

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.

Questo regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del DPCM 14 novembre 1997 - legge 447 del 1995 e Legge Regionale 52/2000.

Sono escluse le fonti rumorose che arrecano disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (schiamazzi - strepiti di animali - radio - tv, strumenti musicali ecc) cui provvede il Codice Penale art. 659.

E' parte integrante di questo regolamento la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 23/09/2005 relativa all'approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica.

Il regolamento.

Il territorio è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati in particolare i valori limite di emissione e di immissione (es. classe I - aree particolarmente protette - aree per le quali la quiete rappresenta un elemento di base come le aree scolastiche, fino ad arrivare alla classe VI - aree esclusivamente industriali - aree prive di insediamenti abitativi)

Nel regolamento vengono individuati gli interventi per i quali è obbligatoria la presentazione della documentazione di impatto acustico, interventi che possono essere di nuova realizzazione, di potenziamento o di modifica (es. aeroporti, discoteche, impianti sportivi ricreativi, attività produttive)

Nelle attività produttive sono ad es. escluse attività artigiane che forniscono direttamente alle persone, producono e vendono al consumatore finale.

Nel regolamento sono definite anche le attività rumorose temporanee, con indicazione degli orari entro i quali sono ammesse le relative attività e eventuale concessione di decora in casi eccezionali, es. emergenze:

tipi di attività rumorose temporanee :

- cantieri edili - stradali
- spettacoli e manifestazioni

Sono indicate inoltre le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per le attività rumorose a carattere temporaneo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'art. 5, c. 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52.
2. Si ritengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, livelli sonori associati a impianti stereofonici, radio, TV, uso di strumenti musicali, giochi di bambini ecc., cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.
3. E' parte integrante del presente regolamento la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 23/09/2005 relativa all'approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica.
4. Qualora intervengano aggiornamenti e/o modifiche dettati da Leggi Statali e/o Regionali, si ritengono automaticamente aggiornati e/o modificati gli allegati tecnici al seguente regolamento, fermi restando i contenuti informativi dello stesso regolamento.
5. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla Legge n. 447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Sono descritti di seguito le classi acustiche ed i valori limite di riferimento:

DPCM 14/11/97 - Tabella A: Classificazione del territorio comunale (art. 1)

CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

DPCM 14/11/97 - Tabella B – Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

DPCM 14/11/97 - Tabella C – Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- al rumore prodotto da:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

DPCM 14/11/97 - Tabella D – Valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione - Leq in dB(A)

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale ...

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

ART. 3

PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.14 della L.R. n. 52/2000 apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Asti e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. competente...

ART. 4

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 52/2000 e con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 di seguito descritte (rif. Allegato I), la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento:

1. di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);

CERCOLE

2. delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

3. di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Ai fini del presente provvedimento, per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Per quanto riguarda le attività produttive, si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure - lavanderie a secco - riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa - confezione di abbigliamento su misura - pasticcerie, gelaterie - confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie - eccetera). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici - lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliero).

Si evidenzia che i titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico di cui al presente provvedimento, sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

ART. 5

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 447/1995 e dell'art. 11 della L.R. n. 52/2000 e con le modalità indicate dalla D.G.R. 46-14762 del 14/02/2005 di seguito descritte (rif. Allegato II), la documentazione di valutazione di clima acustico deve essere allegata alla domanda per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie. Per quanto riguarda i parchi di cui al punto d) del sotto riportato elenco, la documentazione di clima acustico è allegata agli atti richiesti per l'istituzione o per l'approvazione del progetto del parco medesimo.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani qualora la quiete rappresenti elemento di base per la loro fruizione;
- e) insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 10, comma 1, della l.r. n. 52/2000 (si veda in proposito la DGR 2/2/2004, n. 9-11616, recante i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico) con facoltà ai Comuni di regolare procedure e modulistica, armonizzandole nell'ambito delle proprie norme urbanistico - edilizie (regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione, eccetera).

Si rammenta che la classe acustica dell'area prevista per la realizzazione delle elencate tipologie di insediamenti deve essere coerente con quanto stabilito dai "Criteri per la classificazione acustica del territorio" approvati con DGR 6/8/2001, n. 85-3802. In particolare per gli insediamenti di tipo a), b), c) e d) deve rispettare quanto disposto dal punto 3.2 dei criteri stessi (Classe I - Aree particolarmente protette) e in merito agli insediamenti di tipo e), è tassativamente da escludere la loro realizzazione o cambio di destinazione d'uso in aree di classe acustica VI, tranne che nell'ipotesi indicata al punto 3.7 dei criteri (è ammessa l'esistenza di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore).

ART. 6

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Gli interventi edilizi riguardanti nuove edificazioni sono soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97.

Con particolare riferimento ai requisiti acustici delle sorgenti sonore (impianti tecnici a funzionamento continuo: impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento e discontinuo: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria), tali requisiti sono riferiti esclusivamente agli impianti tecnici interni agli edifici stessi.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle sopra citate sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla Legge n. 447/95.

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 7

DEFINIZIONI E DEROGHE

1. Si definisce attività rumorosa a carattere temporaneo qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.
2. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.
3. Sono da escludersi le attività rumorose ripetitive, a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo delle attività di cui alla Legge n. 447/95 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

CAPO 1

NORME TECNICHE

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 8

I contenuti della presente sezione si applicano fatti salvi le disposizioni di cui al paragrafo 4, punto 12 della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004.

Art. 9

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti utilizzati sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro utilizzo.

L'utilizzo di avvisatori acustici è consentito solo nel caso in cui non possano essere sostituiti con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 10

ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili che superino i limiti associati alle zone definite dalla classificazione acustica e' consentito nei seguenti orari:

- giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00,
- sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali che superino i limiti associati alle zone definite dalla classificazione acustica non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza l'Autorizzazione in deroga.

Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali che superino i limiti associati alle zone definite dalla classificazione acustica al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 11

LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione sonora (LAeq) da non superare e' di 70 dB(A). Non si considerano i valori limite differenziali di immissione. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici residenziali, in corrispondenza dei recettori più disturbati e/o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno degli ambienti abitativi più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 (rif. Allegato III).

Art. 12

EMERGENZE

E' concessa la deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento nei seguenti casi:

- situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio,
- cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.).

Sezione 2

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Art. 13

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e quindi usufruire della deroga ai limiti di legge, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (attività d'intrattenimento quali ad es.: piani-bar, serate musicali con musica registrata o dal vivo, ecc.), qualora non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e usufruire della deroga ai limiti di legge, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni politiche di partito, sindacali e di beneficenza, i concerti, gli spettacoli a carattere artistico in genere supportati anche da contributo musicale registrato o dal vivo, i luna park, le manifestazioni sportive ecc., effettuate anche con l'utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono emissioni sonore rilevanti e con allestimenti temporanei.
3. Qualsiasi manifestazione si protragga per un periodo superiore ai 30 giorni non è soggetta a deroga e dovrà rispettare i disposti previsti dall'art. 8, Legge n. 447/95 e dal D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215.
4. Per le attività e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale approvate con Deliberazione della Giunta Comunale è consentita la deroga a quanto indicato al comma 3 del presente articolo fino a 60 giorni.

Art. 14

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Le attività rumorose a carattere temporaneo di cui all'art. 13 ad eccezione di quelle esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto individuate nelle:

- *Concentrico: P.zza V. Emanuele,*
- *Concentrico: P.zza Lanfranco*
- *Concentrico: P.le Beretta*
- *Località Stazione: P.le antistante Cappella (S.P. Alfiano – Asti).*

indicate nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio (Fase III del Piano di classificazione acustica, rif. disegno n. 2), riportate sul disegno "A" di questo stesso regolamento.

Nel caso si renda necessario effettuare manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere richiesta specifica domanda di autorizzazione, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 15

ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore caratterizzate dal superamento dei limiti associati alle zone definite dalla classificazione acustica, in funzione della tipologia di manifestazione (con particolare attenzione ai valori sociali, culturali, storici e tradizionali), il numero di persone che coinvolgono è consentito nei seguenti orari:

- Locali destinati alla somministrazione di cibi e bevande dotati di impianto di diffusione sonora per musica registrata e dal vivo interno o esterno al locale (bar, birrerie, disco-pub, etc.): dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.
- Sale da ballo: dal lunedì alla domenica dalle ore 20.00 alle ore 24.00.
- Circhi e Luna Park: dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.
- Manifestazioni sportive che possano produrre emissioni sonore: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 senza obbligo di presentare specifica deroga; nel caso di svolgimento di manifestazioni sportive rumorose dalle ore 21.00 alle ore 24.00 deve essere richiesta specifica deroga. Deroghe all'orario, oltre le ore 24.00, potranno essere rilasciate esclusivamente in casi eccezionali.
- Manifestazioni eno gastronomiche con spettacoli musicali caratterizzati da musica registrata o dal vivo: dal lunedì alla domenica dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Deroghe all'orario, oltre le ore 24.00, potranno essere rilasciate esclusivamente in casi eccezionali.
- Manifestazioni a carattere artistico supportati da contributo musicale registrato o dal vivo: dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00. Deroghe all'orario, oltre le ore 24.00, potranno essere rilasciate esclusivamente in casi eccezionali.
- Concerti caratterizzati da musica dal vivo: dal lunedì alla domenica dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Deroghe all'orario, oltre le ore 24.00, potranno essere rilasciate esclusivamente in casi eccezionali.
- Non presentano limiti di orario le processioni religiose di qualsiasi professione (con la sola prescrizione di darne avviso all'autorità comunale almeno 48 ore prima da parte degli organizzatori).
- Le manifestazioni politiche e sindacali, commemorative pubbliche ed a carattere benefico che non utilizzino apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce non presentano limiti di orario.
- Le manifestazioni politiche e sindacali, commemorative pubbliche ed a carattere benefico che utilizzino apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce purché di durata non superiore alle 5 ore in periodo diurno possono svolgere tali attività fino alle ore 20.00 senza ricorrere alla richiesta di specifica deroga.
- L'uso di apparecchi domestici come lucidatrici, aspirapolvere, lavatrici negli appartamenti degli edifici destinati agli usi civili, qualora l'uso di detti apparecchi produca rumori o vibrazioni che possono arrecare disturbi gli stessi non potranno essere utilizzati dalle ore 22.00 alle ore 07.00

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 50 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore caratterizzate dal superamento dei limiti associati alle zone definite dalla classificazione acustica è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 16

LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione sonora da non superare e' di 70 dB Leq(A). Non si considerano i valori limite differenziali di immissione. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici residenziali, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno degli ambienti abitativi più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).

Sono fatti salvi i disposti di legge posti a tutela della salute degli avventori stabiliti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998; (rif. allegato III).

CAPO 2

NORME AMMINISTRATIVE

ART.17

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti necessita di comunicazione da presentare al Comune almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

- Fac-simile comunicazione di attività rumorosa temporanea per cantieri e manifestazioni – rif. Allegato IV

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà presentare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga corredata da relazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività.

- Fac-simile domanda Autorizzazione in deroga per cantieri – rif. Allegato V
- Fac-simile domanda Autorizzazione in deroga per manifestazioni – rif. Allegato VI

L'Autorizzazione in deroga rilasciata potrà contenere comunque prescrizioni specifiche. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

TITOLO III

DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

ART. 18

Nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati, nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in ambiente chiuso o aperto, (quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari), i requisiti acustici delle sorgenti sonore, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere tali da rispettare i limiti massimi previsti dal D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215.

ART. 19

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

La domanda per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'ideale documentazione di impatto acustico (Doc.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato I al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, la Doc.I.A., dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella Doc.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/fruibilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 (T.U. per l'edilizia), il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Doc.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della Doc.I.A.

TITOLO IV

DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

ART. 20

CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO

Ai sensi dell'art. 12, c. 3 della L.R. n. 52/2000 i sistemi di monitoraggio acustico sono organizzati dalla Provincia, con particolare riguardo alle infrastrutture nodali di trasporto e per aree vaste, e gestiti dall'A.R.P.A. sulla base delle direttive impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. C.

Per quanto possibile, sugli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico, in funzione della reale necessità si dovranno adottare, anche in fase di manutenzione accorgimenti e soluzioni tecnologiche unitamente ad adeguate scelte di materiali idonei a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto; in tutti gli altri casi si adotteranno interventi mirati alla moderazione del traffico.

Si introducono i seguenti divieti finalizzati alla riduzione della rumorosità prodotta dal traffico:

- effettuare manovre rumorose, rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità,
- mantenere in funzione ad elevati regime il motore del veicolo fermo all'interno dei centri abitati,
- trasportare carichi potenzialmente rumorosi senza preventivo fissaggio o adeguato isolamento,
- effettuare operazioni di carico e scarico, al di fuori degli orari consentiti (se esistenti) senza adottare adeguati accorgimenti finalizzati alla riduzione della rumorosità di tali operazioni,
- utilizzare qualsiasi tipologia di apparecchio di diffusione sonora all'interno del veicolo a volumi elevati,
- utilizzare in periodo notturno, se non in caso di effettiva necessità, apparecchi acustici quali clacson, sirene, trombe etc.,
- utilizzo di sirene a bordo di veicoli autorizzati fuori dai casi di necessità.

TITOLO V

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 21

MACCHINE DA GIARDINO

L'utilizzo di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei seguenti orari:

- giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00
- giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 22

MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione e coltivazione dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito nei seguenti orari:

- giorni feriali dalle ore 5.00 alle ore 21.00
- giorni festivi dalle ore 7.00 alle ore 20.00

Le macchine e gli impianti, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 23

DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

Non si applicano i limiti del presente regolamento alle emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme a condizione che la durata di tale emissione non superi il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

ART. 24

AUTOLAVAGGI

I sistemi di autolavaggio installati nelle zone residenziali e più in generale lo svolgimento di dette attività caratterizzate dall'impiego di attrezzature rumorose (idropultrici, aspiratori elettrici, etc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00 e nei giorni festivi dalle ore 08.00 alle ore 20.00, in ogni caso nel rispetto dei limiti di legge.

Le attività sopra definite di nuovo insediamento dovranno essere collocate al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza dalle residenze più vicine non inferiore ai 100 metri.

ART. 25

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Sono autorizzate in deroga ai limiti della classificazione acustica del territorio le attività rumorose temporanee inerenti i servizi di pubblica utilità quali, la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade.

Le macchine e gli impianti in uso devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e devono essere utilizzate in modo da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli possibili.

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

ART. 26

CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 12, c. 1 della L.R. n. 52/2000 il Comune e la Provincia, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di controllo previste dall'art. 14 della Legge n. 447/95, anche tramite i dipartimenti provinciali o subprovinciali dell'A.R.P.A. ai sensi dell'art. 2 e 3 della L.R. n. 60/1995.

In particolare, l'attività di controllo è demandata all'A.R.P.A. ed al corpo di Polizia Municipale che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze.

ART. 27

ORDINANZE

Ai sensi dell'art. 50 del D.L. 18/08/00, n. 267 e dell'art. 9 della Legge n. 447/95, in caso di constatazione del superamento dei limiti previsti dalle norme e/o Regolamenti vigenti il Sindaco dispone con specifica ordinanza il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in zone aperte al pubblico, non contemplate nel seguente regolamento,
- speciali forme di contenimento o di abbattimento delle immissioni sonore per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e, in ogni caso, tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Nel caso in cui un'attività rumorosa generi emissioni sonore superiori ai limiti vigenti o ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli siano stati ordinati interventi di bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Sindaco con propria ordinanza provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora origine del disturbo o, solo nel caso in cui non sia possibile individuare tale sorgente sonora a estendere la sospensione all'intera attività.

Il provvedimento di sospensione dell'attività comporta automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

La revoca della sospensione dell'uso della sorgente sonora o dell'intera attività di cui sopra non è concessa fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 28

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatto salvo che non costituisca reato (rif. alle sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 650 del C.P. ed a quanto previsto dall'art. 9, c. 1 della Legge 26/10/97, n. 447), il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 29

ABROGAZIONI DI NORME

Tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente sono da ritenersi abrogate.

ART. 30

TECNICO COMPETENTE

Si ritengono Tecnici competenti in acustica ambientale i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della Legge n. 447/95, al D.P.C.M. 31 marzo 1998 ed all'art. 16 della L.R. n. 52/2000.

ART. 31

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività.

ALLEGATI

Allegato I

Documentazione di impatto acustico (rif. D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616)

La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente e dal tecnico che l'ha predisposta, deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
2. descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
3. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;
4. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
5. identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto (per la definizione di ricettore si rinvia alla definizione riportata al paragrafo 2);
6. planimetria dell'area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione. La planimetria, che deve essere orientata, aggiornata, e in scala adeguata (ad esempio 1:2000), deve indicare l'ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro, dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti, con indicazione delle relative quote altimetriche.
7. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di studio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d'uso del territorio e delle linee guida regionali (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 3802), ipotizza la classe acustica assegnabile a ciascun ricettore presente nell'area di studio, ponendo particolare attenzione a quelli che ricadono nelle classi I e II;
8. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del

31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);

9. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;

10. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;

11. descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore secondo quanto indicato al punto 7. La descrizione di detti provvedimenti è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

12. analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995 e dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 52/2000, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile;

13. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto;

14. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

Allegato II

Documentazione di clima acustico (rif. D.G.R. 14/02/2005, n. 46-14762)

La relazione di valutazione di clima acustico deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'insediamento in progetto, della sua ubicazione, del contesto in cui viene inserito, corredata da planimetrie e prospetti in scala adeguata, e indicazione delle destinazioni d'uso dei locali e delle pertinenze. Nel caso di insediamenti complessi, si raccomanda di porre particolare cura nell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché nella distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno;
2. descrizione della metodologia utilizzata per individuare l'area di ricognizione, elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nella stessa, con particolare riguardo alle infrastrutture dei trasporti, planimetria orientata, aggiornata e in scala adeguata in cui siano indicate l'ubicazione dell'insediamento in progetto, il suo perimetro, l'ubicazione delle principali sorgenti sonore che hanno effetti sull'insediamento stesso, nonché le relative quote altimetriche;
3. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di ricognizione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva devono essere considerate le classi acustiche assegnate nella proposta di zonizzazione acustica adottata dal Comune; in mancanza anche di quest'ultima il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d'uso del territorio e delle linee guida regionali (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 3802), ipotizza la classe acustica assegnabile all'insediamento e all'area di ricognizione. In particolare gli elaborati devono evidenziare le fasce di rispetto delle infrastrutture dei trasporti;
4. quantificazione, tramite misure o simulazioni effettuate in punti significativi dell'area destinata all'insediamento in progetto e tenendo altresì conto dell'altezza dal suolo degli ambienti abitativi, dei livelli assoluti di immissione (LAeqTR) complessivi e dei contributi derivanti da ciascuna infrastruttura dei trasporti, e dalle rimanenti sorgenti sonore presenti nell'area di ricognizione, nel periodo diurno e notturno. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche utilizzando intervalli di livello sonoro non superiori a 3dB(A). Qualora siano effettuate simulazioni devono essere esplicitati i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;
5. quantificazione tramite misure o simulazioni del livello differenziale diurno e notturno, all'interno o in facciata dell'insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto di tale limite. Qualora nell'area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, la previsione è effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;
6. valutazione della compatibilità del sito prescelto per la realizzazione dell'insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti e con quelli massimi ammissibili;
7. descrizione degli eventuali interventi di mitigazione previsti dal proponente a salvaguardia dell'insediamento in progetto e stima quantificata dei benefici da essi derivanti, considerando anche quelli conseguenti all'applicazione del DPCM 5 dicembre 1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Tali interventi di mitigazione devono garantire la tutela dell'insediamento in progetto secondo le normative e i principi indicati in premessa; per quanto riguarda i parchi, gli interventi di mitigazione possono essere costituiti dall'istituzione di zone di pre-parco o zone di salvaguardia aventi finalità di graduale raccordo tra il loro regime di tutela e le aree circostanti;
8. indicazione del provvedimento con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

I punti da 1 a 8 devono essere contenuti anche nella valutazione di clima acustico presentata a seguito di cambio di destinazione d'uso di immobile esistente, come evidenziato in premessa.

SEMPLIFICAZIONE

La valutazione di clima acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dalle sorgenti sonore presenti nell'area di ricognizione o insediabili nella stessa in quanto compatibili con la classificazione acustica del territorio; pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo 5 a condizione che nella relazione sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo 5.

Allegato III

NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE (rif. Allegato B del D.M. 16 marzo 1998)

1. Generalità.
2. Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

3. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento ($L_{Aeq,TR}$):

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_0)_i$$

può essere eseguita:

a) per integrazione continua.

Il valore $L_{Aeq,TR}$ viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;

b) con tecnica di campionamento.

Il valore $L_{Aeq,TR}$ viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli del tempo di osservazione $(T_0)_i$. Il valore di $L_{Aeq,TR}$ è dato dalla relazione:

$$L_{Aeq,TR} = 10 \log \left[\frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_0)_i 10^{0,1 L_{Aeq,(T_0)_i}} \right] \text{ dB(A)}$$

4. La metodologia di misura rileva valori di $(L_{Aeq,Tr})$ rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.
5. Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.

6. Misure all'interno di ambienti abitativi.

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione

alternative. L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz . Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5dB . Si applica il fattore di correzione K_T come definito al punto 15 dell'allegato A, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266:1987.

12. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza:

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo K_T nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz , si applica anche la correzione K_B così come definita al punto 15 dell'allegato A, **esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.**

sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

7. Misure in esterno.

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

8. Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.

9. Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento:

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli L_{AImax} e L_{ASmax} per un tempo di misura adeguato. Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

10. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo:

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

l'evento è ripetitivo;

la differenza tra L_{AImax} e L_{ASmax} è superiore a 6 dB;

la durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{AFmax} è inferiore a 1 s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LAF effettuata durante il tempo di misura LM.

$L_{Aeq,TR}$ viene incrementato di un fattore KI così come definito al punto 15 dell'allegato A.

11. Riconoscimento di componenti tonali di rumore.

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonal (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio